

Repertorio n. 8.911

Raccolta n. 6.033

Verbale di Assemblea di Associazione

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di giugno.

29/06/2022

Alle ore diciannove.

In Bologna, Via Emilia Ponente 152/A.

Davanti a me Dr.ssa **ILARIA MONTANARI**, Notaio in Bologna, iscritta al ruolo presso il Collegio Notarile di Bologna, è presente:

- MELCHIONDA VITTORIO, nato a Bologna il 29 settembre 1966, domiciliato per la carica presso la sede della associazione di cui *infra*, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in legale rappresentanza della Associazione riconosciuta denominata "**SOCIETÀ DI CREMAZIONE - SO.CREM Bologna APS**", con sede in Bologna, in Via Emilia Ponente 152/A, Codice Fiscale 80011570373, P. IVA 03836200372, iscritta al Registro regionale delle Persone Giuridiche della regione Emilia Romagna al n. 208 (di seguito denominata nel presente atto, ai fini di una migliore identificazione, "**SO.CREM BOLOGNA**"), in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, giusta poteri di legge e di statuto (art. 32).

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certa, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea della suddetta Associazione, in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) **Approvazione del progetto di fusione per incorporazione** della "**SOCIETÀ DI CREMAZIONE - SO.CREM** (per brevità anche "**SO.CREM FERRARA**") nella suddetta "**SOCIETÀ DI CREMAZIONE - SO.CREM Bologna APS**" e deliberazioni inerenti e consequenziali.

2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il costituito Dottor Melchionda Vittorio, il quale invita me Notaio a fungere da segretario, redigendo pubblico verbale. Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto che l'Assemblea si svolge come segue.

Il Presidente **CONSTATA E FA CONSTATARE CHE**

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, tramite avviso ai soci ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto sociale;

- sono presenti, in proprio o per deleghe che restano agli atti sociali, numero 12 (dodici) Associati su complessivi numero di 3.400 (tremilaquattrocento) Associati aventi diritto al voto, il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**";

- è presente, quale organo amministrativo, il Consiglio Direttivo nelle persone di esso Presidente e Gloria Masina, Niccolò Stanzani, Annalisa Pession, Monica Mischiatti;

- non esiste organo di controllo;

- tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;

- ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto sociale, l'assemblea generale, in seconda convocazione, è valida per deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti, e le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie devono ottenere il voto favorevole dei 4/5 (quat-



**ILARIA MONTANARI**  
NOTAIO

REGISTRATO ALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE  
DI BOLOGNA

il 07/07/2022

n° 34491

serie IT

euro 245,00

Il Direttore f.to

tro quinti) dei votanti.

Il Presidente, ciò constatato e fatto constatare

DI-

CHIARA

regolarmente costituita l'Assemblea, di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e, come tale, che è atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, illustra l'opportunità di addivenire ad una **fusione per incorporazione** della

Associazione non riconosciuta incorporanda "SO.CREM FERRARA" con sede in Ferrara, Via Bagaro n. 29/A, Codice Fiscale 93008310380

nella

Associazione riconosciuta incorporante "SO.CREM BOLOGNA", come sopra generalizzata, il tutto ai sensi dell'art. 42-*bis* e degli artt. 2501 ss. c.c. ove compatibili.

Il Presidente, evidenziando in premessa l'importante compito sociale e morale svolto dalle Associazioni, impegnate nel garantire il rispetto del mandato conferito dai soci di disposizione dei propri resti mortali, illustra in dettaglio le ragioni che hanno indotto le Associazioni a valutare di procedere con la detta operazione straordinaria. Evidenzia pertanto che la Associazione incorporante ha una storia ed una tradizione più risalente e radicata nel tempo, unito ad una situazione economico-finanziaria stabile nel tempo; viceversa, la Associazione incorporata, nel corso degli ultimi anni, ha subito un calo della propria compagine associativa, dovuto alle sempre minori iscrizioni a socio pervenute, comportando un forte impatto sulla stabilità della Associazione stessa, che ha quale fonte principale di sostentamento economico le quote associative versate annualmente dai propri iscritti. La forte contrazione del numero dei soci, pertanto, fa sorgere il concreto rischio che l'Associazione non riesca in futuro a far fronte alle spese necessarie per il perseguimento del proprio fine istituzionale. Tale scenario comporta il concreto rischio che la Associazione incorporanda debba procedere al proprio scioglimento, determinandosi così l'impossibilità per i soci iscritti di veder rispettate le loro volontà in ordine al trattamento riservato alle loro salme.

Pertanto la fusione portante incorporazione si giustifica in ottica di una maggiore razionalizzazione delle spese e della gestione dell'attività amministrativa delle due Associazioni, tenuto anche debitamente conto delle disposizioni di cui all'art. 2504-*bis* c.c.

Il Presidente prosegue con l'esposizione dei presupposti e degli adempimenti preliminari concernenti l'operazione straordinaria in esame, dando atto che in relazione alla presente fusione:

a) non ricorrono i presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2501-*bis* c.c.;

b) l'Organo amministrativo ha redatto il progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 1, come richiamato dall'art. 42-*bis* c.c., allegato come in seguito indicato;

c) ad esso è stata data pubblicità mediante deposito nella sede dell'ente e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione all'indirizzo [www.socrem.bologna.it](http://www.socrem.bologna.it), avente i requisiti di legge, in data 20 maggio 2022;

d) è stata redatta la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater*, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, riferita alla data del 31 gen-

naio 2022; all'uopo il Presidente, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, dichiara che tra la data in cui il progetto di fusione è stato redatto e la data odierna non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo;

e) è stata redatta dall'Organo amministrativo una relazione esplicativa del progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c.

f) per quanto concerne il preventivo deposito degli atti e dei documenti previsti dall'art. 2501-*septies*, comma 1, gli stessi sono stati pubblicati sul sito internet dell'Associazione, all'indirizzo [www.socrem.bologna.it](http://www.socrem.bologna.it), oltre trenta giorni antecedenti la presente riunione, ovvero in data 20 maggio 2022;

g) non si è provveduto alla redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-*sexies* c.c. e le disposizioni di cui all'art. 2501-*quinquies* c.c. relative al rapporto di cambio, non essendovi alcun rapporto di cambio da valutare in termini di congruità, non potendo vantare gli associati di tutti gli enti associativi coinvolti, per la loro natura, alcun diritto sul patrimonio sociale ed essendo i medesimi titolari di una identica posizione giuridica, stante l'obbligatorio principio di democrazia.

h) sono stati resi disponibili per gli associati i bilanci approvati dall'associazione degli ultimi tre anni, tramite pubblicazione sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.socrem.bologna.it](http://www.socrem.bologna.it), oltre trenta giorni antecedenti la presente riunione, ovvero in data 20 maggio 2022;

i) la presente riunione avviene in data successiva alla decorrenza dei termini di cui al disposto dell'art. 2501 *ter*, comma 4, del Codice Civile.

#### MODALITÀ ED EFFETTI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

In merito a tale operazione straordinaria il presidente informa l'assemblea che:

- gli effetti della fusione decorreranno dall'ultimo giorno del mese in cui sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni necessarie nei limiti di applicabilità del combinato disposto di cui agli artt. 42 *bis* e 2504 *bis* del Codice Civile, il tutto in conformità a quanto previsto e consentito dal comma 2 dell'art. 2504 *bis*, per cui da tale momento l'Associazione incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio dell'Associazione incorporanda ed assumerà tutti i diritti, gli obblighi, le ragioni, le azioni, gli impegni e le passività di qualsiasi natura facenti capo alla stessa, proseguendone in generale tutti i rapporti in conformità al comma 1 di quest'ultima disposizione;

- per quanto riguarda la data a decorrere della quale le operazioni dell'Ente Incorporato saranno imputabili al rendiconto dell'Ente Incorporante (art. 2501 *ter*, comma 1, n. 6), Codice civile), esse saranno imputate a partire dal primo giorno dell'esercizio sociale dell'Ente Incorporante nel corso del quale la fusione avrà efficacia giuridica (ai sensi del precedente paragrafo).

- a seguito della fusione l'Associazione incorporante *ammetterà* automaticamente nella propria compagine, per effetto della fusione, gli Associati dell'Associazione incorporata, i quali, diverranno, per effetto della fusione, Associati dell'Associazione incorporante, fatto salvo il diritto di recesso, e assumeranno nella stessa la qualifica di Soci ordinari, il tutto senza un concambio economicamente qualificabile come tale. Come previsto nel progetto, So.Crem Ferrara riconosce l'esenzione dal pagamento della quota sociale per i soci che hanno compiuto il novantesimo anno di età (c.d. "soci a vita"), oltre che per gli iscritti che risultavano già soci dell'associazione "L'Umanitaria" di Bologna, in forza di una convenzione con quest'ultima associazio-

ne, ad oggi non più in vigore.

So.Crem Bologna, di contro, riconosce una serie di *benefit* ai propri soci (esenzione al pagamento della quota associativa per i soci infra-quarantenni; consegna gratuita di un'urna funeraria; rimborsi sulle spese di cremazione in base agli anni di anzianità di iscrizione; convenzioni per i parenti dei soci con varie attività, comprese agenzie funebri).

A seguito della fusione, i soci di So.Crem Ferrara verranno riconosciuti gli stessi diritti e doveri dei soci di So.Crem Bologna acquisendo i medesimi benefici attribuiti a questi ultimi, che di seguito si riassumono:

a. L'Urna Gratuita. SO.CREM Bologna fornisce gratuitamente ai superstiti un'urna disponibile in due modelli diversi: uno ad anfora (in rame) e uno a libro;

b. Il Rimborso sulle spese di Cremazione. SO.CREM Bologna riconosce ai propri associati un rimborso sulla cremazione di 100 euro per chi è iscritto da più di vent'anni, di 150 euro per chi è socio da oltre trenta e 200 euro per chi è socio da oltre quaranta.

L'associazione provvede inoltre a coprire integralmente il costo della cremazione di quei soci che, al momento del decesso, risultino essere nullatenenti e senza familiari in grado di potersi accollare tale onere.

Ai fini del riconoscimento degli anni di iscrizione per usufruire del rimborso sub b, i soci ferraresi manterranno la loro anzianità di iscrizione, così come risultate alla data di fusione.

All'esito della Fusione l'unica esenzione al pagamento della quota associativa sarà riconosciuta in favore dei soci che non abbiano ancora compiuto quarant'anni di età. Infine, tutti i soci di So.Crem risultanti all'esito della fusione, riceveranno la tessera associativa che darà loro diritto ad usufruire delle convenzioni riconosciute in favore dell'Ente Incorporante presso gli esercizi convenzionati.

Non sono previsti o proposti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Associazioni partecipanti.

L'associazione So.Crem Bologna modificherà il proprio statuto sociale, in dipendenza della fusione in oggetto, secondo il testo allegato al progetto, limitatamente alle modifiche proposte riguardanti:

- il cambio di denominazione in "SOCIETÀ DI CREMAZIONE – SO.CREM Bologna e FERRARA APS", per brevità, anche SO.CREM BOLOGNA e FERRARA APS,
- previsione di esclusione del socio che per due anni consecutivi non versi la quota associativa,
- inserimento della previsione di assemblee separate e relativa disciplina,
- previsione dell'adozione ed utilizzo di due standardi dell'Associazione,
- previsione di redazione di regolamento interno per disciplina di modalità di servizi commemorativi, conservazione e dispersione ceneri).

Il costituito procede poi rammentando come, nei limiti di compatibilità dell'art. 2502 *bis*, comma 1, del Codice Civile, unitamente al presente verbale di deliberazione dovranno depositarsi negli uffici competenti, tra l'altro ed ove necessario, i bilanci ed i rendiconti rispettivamente ad oggi approvati dalle Associazioni partecipanti alla fusione relativi agli ultimi tre esercizi.

Sulla scorta delle situazioni patrimoniali aggiornate al 31 gennaio 2022 si evince come:

- il netto patrimoniale dell'incorporante sia pari ad Euro **2.115.677,00 (due-**

**milionicentoquindicimilaseicentosettantasette virgola zero zero);**

- il netto patrimoniale dell'incorporata sia pari ad Euro **16.288,00 (sedicimiladuecentottantotto virgola zero zero).**

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, dopo ampia discussione in particolare circa l'opportunità di mantenere invariata l'attuale denominazione dell'Associazione anziché modificarla secondo il testo allegato al Progetto di fusione, mediante espresso consenso dato verbalmente da parte degli aventi diritto al voto, e come dal Presidente stesso a me notaio confermato, con il voto favorevole di dodici soci presenti in proprio e per delega, nessuno contrario e nessuno astenuto,

#### **DELIBERA**

1) di approvare la situazione patrimoniale all'uopo predisposta, come tale aggiornata alla data del 31 gennaio 2022;

2) di addivenire alla fusione per incorporazione nella Associazione "**SO-CIETÀ DI CREMAZIONE - SO.CREM Bologna APS**" in breve "**SO.CREM BOLOGNA APS**" (incorporante) della Associazione **SO-CIETÀ DI CREMAZIONE - SO.CREM** (incorporata) ai sensi degli artt. 42 *bis* e 2501 ss. del Codice Civile e secondo le modalità sopra illustrate, approvandone il correlativo progetto di fusione, il quale si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**", unitamente allo Statuto dell'incorporante, modificato secondo il testo reso noto e conosciuto ai soci, laddove la denominazione viene mantenuta in "**SOCIETÀ DI CREMAZIONE - SO.CREM Bologna APS**" per brevità anche "**SO.CREM BOLOGNA APS**";

3) di prendere atto che:

- la fusione non darà luogo ad alcun rapporto di cambio tra gli associati delle associazioni partecipanti all'operazione non potendo vantare, gli associati di tutti gli enti coinvolti, per la loro natura non profit, alcun diritto sul patrimonio sociale e, nel rispetto dell'altrettanto obbligatorio principio di democrazia, sono tutti titolari di una identica posizione giuridica;

- l'associazione incorporante succederà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata, che si estinguerà, assumendo tutte le attività, i diritti, le ragioni e le azioni, nonché gli obblighi e le passività, nessuno escluso, facenti capo a quest'ultima;

4) di approvare che gli effetti della fusione decorreranno dall'ultimo giorno del mese in cui sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni necessarie nei limiti di applicabilità del combinato disposto di cui agli artt. 42 *bis* e 2504 *bis* del Codice Civile, il tutto in conformità a quanto previsto e consentito dal comma 2 dell'art. 2504 *bis*;

5) di stabilire che gli effetti contabili e fiscali contemplati dal n. 6 dell'art. 2501 *ter*, comma 1, del Codice Civile, decorreranno dal primo giorno dell'esercizio sociale dell'Ente Incorporante nel corso del quale la fusione avrà efficacia giuridica;

6) di autorizzare espressamente l'Organo amministrativo avente la rappresentanza dell'Associazione, anche a mezzo di procuratore speciale all'uopo nominato, ad intervenire alla stipulazione dell'atto di fusione che dia esecuzione al progetto approvato ed alla presente delibera, secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge, con espressa autorizzazione, se del caso, anche a contrarre con sé stesso *ex art.* 1395 del Codice Civile, il tutto con esclusione di qualsivoglia conflitto di interessi.

Il presente atto con allegati e successivo atto di fusione verranno depositati

a cura dell'organo amministrativo, nelle sedi sociali, nei siti internet degli enti coinvolti, nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Emilia Romagna (e/o RUNTS laddove possibile) perchè se ne dia la massima conoscibilità.

Dato atto di quanto sopra e dei risultati della votazione a cura del Presidente, null'altro essendovi da deliberare e non avendo gli intervenuti chiesto la parola, il costituito dichiara sciolta la seduta alle ore diciannove e trenta minuti.

Ai soli fini del repertorio notarile, il costituito dà atto che il patrimonio netto dell'Associazione incorporante ammonta ad **Euro 2.115.677,00 (duemilioni-centoquindicimilaseicentosettantasette virgola zero zero)**.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Si è omessa la lettura degli allegati per dispensa avutane dal costituito.

Io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me su due fogli per sette facciate e da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato, alle ore diciannove e quaranta minuti.

F.TI: VITTORIO MELCHIONDA - ILARIA MONTANARI NOTAIO



**PROGETTO DI FUSIONE**

I Consigli Direttivi delle associazioni:

- **SOCIETÀ DI CREMAZIONE – SO.CREM Bologna APS**, con sede in Bologna, Via Emilia Ponente n. 152/a (C.F. 80011570373/ P. IVA 03836200372), in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore* Vittorio Melchionda, associazione riconosciuta iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Emilia-Romagna al n. 208, *(di seguito So.Crem Bologna o Ente Incorporante)*;

e

-**SOCIETÀ DI CREMAZIONE – SO.CREM FERRARA associazione di promozione sociale**, associazione non riconosciuta con sede in Ferrara, Via Bagaro n. 29/a (C.F. 93008310380), in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore* Giovanni Nani, *(di seguito anche So.Crem Ferrara o Ente Incorporato)*;

**entrambe** nel prosieguo denominate anche *Associazioni, Società di Cremazione*,


hanno redatto ed approvato il seguente progetto di fusione, ai sensi dell'art. 42 bis e dell'art. 2501<sup>ter</sup> del codice civile.

**PREMESSE**

Al fine di meglio analizzare i motivi che hanno portato all'odierna operazione di fusione per incorporazione, è opportuno premettere che entrambe le Associazioni, affiliate alla **Federazione Italiana per la Cremazione**, perseguono il medesimo fine istituzionale: curare la cremazione delle salme dei propri iscritti ai sensi della Legge del 30 marzo 2001, n. 130, recante "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*" (di seguito anche per brevità Legge). L'art. 3 della medesima Legge, infatti, detta i principi di modifica del "*Regolamento di polizia mortuaria*" approvato con Decreto Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285, in base ai quali "*l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:*

- 1) *omissis*;
- 2) *l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati...*"

Tale dato evidenzia l'importante compito sociale e morale svolto dalle Associazioni impegnate nel garantire il rispetto delle ultime disposizioni testamentarie (di natura non patrimoniale) dei propri



*Vittorio Melchionda*

iscritti; importanza che si rende ancor più evidente dal fatto che, le Associazioni, sono legittimate a perseguire il loro scopo idealistico anche contro le diverse volontà dei familiari dei loro associati. Ai sensi delle norme sopra citate, infatti, l'iscrizione presso le associazioni di cremazione: *“vale anche contro il parere dei familiari”*.

## 1. MOTIVI DELLA FUSIONE

Fatta questa doverosa premessa, è opportuno analizzare in dettaglio le ragioni che hanno indotto le Associazioni a valutare di procedere con l'operazione di fusione per incorporazione.

Tra le due Associazioni, **la So.Crem Bologna**, fondata nell'anno 1889, è quella con una storia ed una tradizione più risalente e radicata nel tempo; infatti, la So.Crem bolognese è stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 19 novembre 1899, assumendo la veste di associazione riconosciuta; qualifica che mantiene tutt'oggi, in quanto iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Emilia-Romagna. So.Crem Bologna, inoltre, con le modifiche statutarie apportate nell'anno 2019, si è conformata alle novelle legislative introdotte dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), in modo da poter acquisire (a seguito della procedura di iscrizione per tras migrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) la relativa qualifica di **Ente del Terzo Settore** ai sensi dell'art. 4 dello stesso Codice del Terzo Settore.

La **So.Crem Ferrara**, invece, è stata costituita nell'anno 1987 ed ottiene il riconoscimento della personalità giuridica nel 1994. Nel 2003 viene iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Emilia-Romagna, per poi essere cancellata da detto Registro nell'anno 2012. Nel corso degli ultimi anni, So.Crem Ferrara ha subito un calo della propria compagine associativa, dovuto alle sempre minori iscrizioni a socio pervenute.

Il calo della compagine sociale ha forte impatto sulla stabilità di So.Crem Ferrara, che ha quale principale fonte di sostentamento economico le quote sociali versate annualmente dai propri iscritti. La forte contrazione del numero dei soci, pertanto, fa sorgere il concreto rischio che l'Ente Incorporante non riesca in futuro a far fronte alle spese necessarie per perseguire il proprio fine istituzionale.

A ciò si aggiunga che, il calo del numero di soci è accompagnato da un sempre minor interesse nei confronti della vita associativa, con la conseguenza che per So.Crem Ferrara è sempre più difficile trovare soci disposti a ricoprire cariche dirigenziali all'interno dell'associazione.

Tale scenario, comporta per l'Ente Incorporato il serio e concreto rischio di dover procedere al proprio scioglimento; ipotesi quest'ultima che determinerebbe l'impossibilità per i soci iscritti di veder rispettate le loro ultime volontà in ordine alla cremazione delle loro salme, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi accennate in premessa.

I soci hanno interesse che la So.Crem continui ad esistere e continui ad assolvere il proprio fine statutario.

Pertanto, la Fusione si giustifica in ottica di una maggiore razionalizzazione delle spese e della gestione dell'attività amministrativa delle due Associazioni.

Infatti, il consolidamento all'interno di So.Crem Bologna, associazione che dispone di un'organizzazione strutturata, consentirà di ottimizzare le risorse patrimoniali, umane e relazionali in una più efficace e completa assistenza verso i soci attualmente iscritti a Bologna e Ferrara. L'operazione ha il fine di perseguire con maggiore efficienza lo scopo istituzionale svolto in favore degli associati, oltre ad assicurare l'impiego razionale delle risorse e delle esperienze maturate dalle So.Crem partecipanti alla Fusione al fine di rivolgere la propria attività ad una maggiore platea di soci.

Invero, spinte, altresì, dal comune scopo idealistico, le Associazioni hanno deciso di procedere con la fusione per incorporazione di So.Crem Ferrara in So.Crem Bologna, garantendo, come effetto di tale operazione, la successione nei mandati *post mortem* dei soci di Ferrara. Infatti, ai sensi dell'art. 2504 *bis* del Codice Civile (richiamato, in tema di fusioni tra enti associativi, dall'art. 42 *bis* del Codice Civile) un effetto proprio dell'operazione di fusione è quello di far assumere alla società incorporante: *"i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutto i loro rapporti, ..., anteriori alla fusione"*.


L'incorporazione di So.Crem Ferrara consentirebbe, quindi, a So.Crem Bologna, in veste di **successore universale** dell'Ente Incorporato, di agire quale mandataria *post mortem* delle ultime volontà espresse dei soci ferraresi, in ordine alla cremazione delle proprie salme.

## 2. FORMA DI FUSIONE DEGLI ENTI INTERESSATI

La fusione viene effettuata **mediante incorporazione di Società Di Cremazione – So.Crem Ferrara associazione di promozione sociale** da parte di **Società Di Cremazione – So.Crem Bologna APS**, la quale subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Ente Incorporato.

La So.Crem Ferrara non ha, nel suo organico, personale assunto con contratto di lavoro subordinato e, pertanto, So.Crem Bologna non subentrerà in alcun rapporto lavorativo a seguito della fusione.

L'Ente Incorporato ha stipulato in data 1.06.2012 un contratto di locazione per la propria sede sociale in Ferrara, in vigore fino al prossimo 31.05.2024. L'Ente Incorporato si impegna a comunicare al locatore il recesso dalla locazione nelle forme previste contrattualmente e, conseguentemente, a liberare e rilasciare la sede entro il termine la data del 22 settembre 2024, data in cui andrà sottoscritto il verbale di consegna e rilascio dell'immobile.



Vittorio Melchiorri

So.Crem Ferrara ha stipulato una polizza assicurativa a garanzia della propria sede. La polizza ha rinnovo annuale alla data del 13 giugno. A seguito del recesso dal contratto di locazione, tale polizza, non avendo più ragion d'essere, non verrà rinnovata alla scadenza annuale.

La diversa natura giuridica degli enti interessati alla fusione, data dal fatto che, come meglio descritto in premessa, So.Crem Bologna è **un'associazione riconosciuta**, mentre, So.Crem Ferrara **ha perso il riconoscimento della personalità giuridica**, non comporta alcuna preclusione nel porre in essere l'odierna operazione di fusione. L'art. 42**bis** Codice civile, norma che regola le operazioni straordinarie tra le persone giuridiche diverse dalle società commerciali, permette agli enti associativi di operare tra loro fusioni **anche eterogenee**. Di tale specie è la fusione di cui si tratta.

Tuttavia, la fusione tra le Associazioni comporterà due specifiche conseguenze rilevanti, di seguito esplicate.

#### **A. LA DIVERSA PUBBLICITÀ DA DARE AGLI ATTI DELLA FUSIONE.**

In ossequio all'art. 42 *bis*, ultimo comma, del Codice Civile, gli atti relativi alla fusione devono essere iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche, *“ovvero, nel caso di Enti del Terzo Settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore”*.

Entrambe le forme di pubblicità descritte dalla norma trovano, sicuramente, applicazione per **So.Crem Bologna** in qualità di associazione riconosciuta, iscritta come tale nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Emilia-Romagna e in qualità di ente del Terzo settore, iscritto nel relativo Registro unico nazionale (c.d. R.U.N.T.S.).

Diversamente, essendo So.Crem Ferrara un'associazione a cui è stato revocato il riconoscimento della personalità giuridica e non avendo i presupposti per essere qualificata come ente del Terzo settore, le forme di pubblicità sopra descritte non troverebbero applicazione.

Tale differenza assume particolare rilevanza se si tiene in considerazione la disposizione degli art. 2502 *bis* e 2503 del Codice civile. La prima norma dispone che la delibera di fusione, unitamente a tutta la documentazione indicata dalla legge, deve essere depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese (*rectius*, trattandosi di associazioni, nei registri pubblici sopra descritti); l'art. 2503 Codice civile, invece, dispone che: *“La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste nell'articolo 2502 bis”*.

Pertanto, al fine di dare uniformità alle forme di pubblicità dell'odierna operazione di fusione, in virtù della disomogenea struttura delle Associazioni, So.Crem Ferrara dovrà procedere con la notifica della delibera della fusione, oltre che di tutta la documentazione a corredo, personalmente ai diversi creditori. È opportuno che dette comunicazioni vengano spedite entro e non oltre il 29 giugno 2022. So.Crem Bologna, invece, procederà al deposito degli atti di fusione presso i registri pubblici ai quali risulta iscritta.

## B. LE DIVERSE AUTONOMIE PATRIMONIALI.

La diversa forma giuridica delle Associazioni interessa anche le diverse garanzie patrimoniali delle stesse.

**So.Crem Bologna**, infatti, in quanto associazione riconosciuta, gode di una **autonomia patrimoniale perfetta**, rispondendo delle proprie obbligazioni sociali attraverso il proprio patrimonio.

So.Crem Ferrara, diversamente, quale associazione non riconosciuta, ha **un'autonomia patrimoniale "imperfetta"**; ai sensi dell'art. 38 del Codice civile, infatti, per le obbligazioni assunte dall'associazione rispondono, in solido, anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.

Per tale motivo, gli odierni Consigli Direttivi stabiliscono che, per tutti gli atti compiuti da So.Crem Ferrara antecedentemente alla data di fusione, permanga, anche a seguito della fusione stessa, la responsabilità solidale in capo alle persone che agito in nome e per conto dell'Ente Incorporato.

### 3. SITUAZIONE PATRIMONIALE.

Ai sensi dall'art. 2501 *quater* del Codice Civile, le Associazioni, sulla base dei progetti di rendiconto riferiti agli esercizi chiusi alla data del 31.12.2021, hanno redatto le Situazione Patrimoniale, aggiornate alla data del 31.01.2022.

In sede di fusione si procederà alla somma dei patrimoni delle Associazioni, al netto delle spese sostenute a causa dell'operazione straordinaria, così come risultati dalle Situazioni Patrimoniali. Ne consegue che, per effetto della fusione, il patrimonio dell'Ente Incorporante aumenterà per un importo pari al patrimonio dell'Ente Incorporato.


### 4. RAPPORTO DI CAMBIO.

Stante la reciproca natura associativa degli enti interessati alla fusione, non è previsto alcun rapporto di cambio tra azioni o quote (previsto dall'art. 2501 *ter*, comma 1, n. 3), Codice Civile) né si rende necessaria alcuna relazione ai sensi dell'articolo 2501 *sexies* del Codice Civile.

Infatti, la fusione tra le due Associazioni non è idonea a determinare e non determina alcun trasferimento di partecipazioni né alcun rapporto di cambio tra quote degli enti partecipanti alla fusione. Né l'Ente Incorporante né l'Ente Incorporato dispongono, per altro, di un capitale attribuibile a soci, ovvero rappresentato da quote.

Per entrambe le Associazioni, inoltre, vige il divieto sulla trasferibilità delle quote sociali versate dai soci, espressamente previsto dall'art. 148, comma 7, lett. f), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ribadito dall'art. 35, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Invero, è importante sottolineare che il costo della quota associativa annuale che saranno tenuti a versare i soci in favore di So.Crem Bologna a seguito della fusione, ammonta ad € 15,50.



Strozi Melchiorde

## **5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE ASSEGNATE IN CAMBIO.**

Il punto relativo all'art. 2501 *ter*, comma 1, n. 5), del Codice civile è **irrilevante**.

Il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili è tratto distintivo degli enti *no profit* ai quali appartengono le Associazioni interessate all'odierna fusione, così come previsto tanto dall'art. 148, comma 8, lettera a) del D.P.R. n. 917/1986, quanto dall'art. 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Detto divieto, inoltre, è espressamente sancito in entrambi gli statuti degli Enti partecipanti alla fusione.

In ragione di tale principio generale non è prevista, come conseguenza della fusione, l'assegnazione di quote di alcun genere nell'Ente Incorporante.

## **6. EFFICACIA GIURIDICA DELLA FUSIONE**

Gli effetti della fusione proposta decorreranno, ai sensi dell'articolo 2504-bis del Codice civile, dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile ovvero da una data successiva che verrà stabilita nell'atto di fusione.

## **7. IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DI SO.CREM BOLOGNA.**

Per quanto riguarda la data a decorrere della quale le operazioni dell'Ente Incorporato saranno imputabili al rendiconto dell'Ente Incorporante (art. 2501 *ter*, comma 1, n. 6), Codice civile) le Associazioni stabiliscono che saranno imputate a partire dal primo giorno dell'esercizio sociale dell'Ente Incorporante nel corso del quale la fusione avrà efficacia giuridica (ai sensi del precedente paragrafo 6).

L'operazione di fusione, a fronte del combinato disposto degli art. 172 e 174 TUIR (D.P.R. n. 917/1986), risulta un'operazione fiscalmente neutra che non genera un realizzo oggetto di imposizione.

Anche ai fini delle imposte sul reddito, - ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del TUIR - gli effetti della Fusione decorreranno a partire dalla data in cui la Fusione avrà efficacia giuridica (ai sensi del precedente paragrafo 6).

## **8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI ASSOCIATI**

So.Crem Ferrara riconosce l'esenzione dal pagamento della quota sociale per i soci che hanno compiuto il novantesimo anno di età (c.d. "soci a vita"), oltre che per gli iscritti che risultavano già soci dell'associazione "L'Umanitaria" di Bologna, in forza di una convenzione con quest'ultima associazione, ad oggi non più in vigore.

So.Crem Bologna, di contro, riconosce una serie di benefit ai propri soci (esenzione al pagamento della quota associativa per i soci infra-quarantenni; consegna gratuita di un'urna funeraria; rimborsi

sulle spese di cremazione in base agli anni di anzianità di iscrizione; convenzioni per i parenti dei soci con varie attività, comprese agenzie funebri).

A seguito della fusione, i soci di So.Crem Ferrara verranno riconosciuti gli stessi diritti e doveri dei soci di So.Crem Bologna acquisendo i medesimi benefici attribuiti a questi ultimi, che di seguito si riassumono:

- a. **L'Urna Gratuita.** SO.CREM Bologna fornisce gratuitamente ai superstiti un'urna disponibile in due modelli diversi: uno ad anfora (in rame) e uno a libro;
- b. **Il Rimborso sulle spese di Cremazione.** SO.CREM Bologna riconosce ai propri associati un rimborso sulla cremazione di 100 euro per chi è iscritto da più di vent'anni, di 150 euro per chi è socio da oltre trenta e 200 euro per chi è socio da oltre quaranta. L'associazione provvede inoltre a coprire integralmente il costo della cremazione di quei soci che, al momento del decesso, risultino essere nullatenenti e senza familiari in grado di potersi accollare tale onere.

Ai fini del riconoscimento degli anni di iscrizione per usufruire del rimborso sub b, **i soci ferraresi manterranno la loro anzianità di iscrizione**, così come risultate alla data di fusione;

All'esito della Fusione **l'unica esenzione al pagamento** della quota associativa sarà riconosciuta in favore dei soci che **non abbiano ancora compiuto quarant'anni di età**.

Infine, tutti i soci di So.Crem risultanti all'esito della fusione, riceveranno la tessera associativa che darà loro diritto ad usufruire delle convenzioni riconosciute in favore dell'Ente Incorporante presso gli esercizi convenzionati.

#### **9. LOGHI E STENDARDI.**


All'esito della Fusione, l'Ente Incorporante sarà depositario di entrambi gli stendardi in possesso delle So.Crem interessate all'operazione.

#### **10. STATUTO DELL'ENTE INCORPORANTE.**

All'esito della Fusione, lo Statuto dell'Ente Incorporante verrà modificato, così come risultante nello specifico allegato al presente progetto di Fusione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

\*\*\*

*Vittorio Meloni*





# SO.CREM BOLOGNA

*Società di cremazione*

# S T A T U T O

SO.CREM Bologna fu fondata nel 1889 e fu eretta in Ente Morale con l'approvazione dello Statuto da parte del Regio Decreto del 19 novembre 1899 assumendo la veste di associazione riconosciuta (cioè con autonomia patrimoniale che esclude la personale responsabilità patrimoniale degli amministratori). È iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Bologna e, attualmente, è un Ente non profit (Decreto 4 dicembre 1997, n. 460 sugli Enti non commerciali e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e rientra fra le Associazioni di Promozione Sociale (Legge 7 dicembre 2000, n. 383) secondo tempestivi e puntuali adeguamenti del suo Statuto.

Il primo Statuto fu approvato dalla Assemblee del 23 e del 28 gennaio 1899.

Le modifiche successive vennero apportate dalle Assemblee del 22/06/1899, del 27/07/1899, del 25/10/1899, del 29/12/1954, del 01/04/1979 e del 07/03/1992 (approvate con decreto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna n. 326 dell'11/06/1992);

del 05/03/1994 (approvate con decreto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna n. 582 del 23/06/1994);

del 29/03/1995 (approvate con decreto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna n. 734 del 22/09/1995);

del 19/04/1998 (approvate con decreto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna n. 275 del 06/07/1998);

del 07/04/2001 e del 05/04/2003 (approvate con determinazione del Dirigente Regione Emilia-Romagna n. 015903 del 20/11/2003);

del 08/04/2015 (approvate con determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi n. 5951 del 14/05/2015);

del 09/05/2019 (approvate con Determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n. 10734 del 17/06/2019).

*Vittorio Checchi*



## **COSTITUZIONE E SCOPO**

### **Art. 1) Costituzione e denominazione**

È costituita in Bologna una Associazione di Promozione Sociale denominata "SOCIETÀ DI CREMAZIONE – SO.CREM Bologna APS", per brevità, anche SO.CREM BOLOGNA APS.

### **Art. 2) Finalità**

L'Associazione ha come scopo la Cremazione delle salme e lo svolgimento di ogni attività attinente e connessa, da realizzarsi, senza fini di lucro, nella più efficace tutela della dignità umana e nel rispetto del sentimento della pietà verso i defunti:

- 1) sollevando i congiunti dall'onere delle pratiche che l'ordinamento impone per la cremazione con l'obiettivo della loro massima speditezza;
- 2) predisponendo un servizio che consenta il raccoglimento commemorativo con modalità coerenti con la volontà e, comunque, con l'impostazione ideologica del defunto, ferma l'osservanza dei principi costituzionali vigenti;
- 3) curando che eventuali oneri della cremazione siano contenuti nei minimi di spesa se non completamente coperti dai pubblici sovvenzionamenti;
- 4) operando affinché le modalità della dispersione delle ceneri siano ammesse col solo limite dell'ossequio della volontà del defunto secondo il comune senso di pietà dell'evento.

L'Associazione porrà in essere, quale mandataria speciale del Socio, ogni comportamento necessario per attuarne la volontà di cremazione e di destinazione delle ceneri.

L'Associazione, quale attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017, organizza iniziative culturali, mutualistiche, editoriali, di utilità sociale e di solidarietà idonee all'incisiva attuazione e alla diffusione dello scopo associativo.

L'Associazione collabora con Associazioni di Promozione Sociale che perseguano finalità analoghe e con altre Società di Cremazione per la migliore realizzazione degli scopi previsti dal presente Statuto.

L'Associazione, per il conseguimento dei propri scopi, potrà assumere iniziative, anche di natura commerciale, connesse ed affini, utili alla realizzazione degli scopi associativi e ad essi attinenti, sia direttamente che indirettamente.

## **SOCI**

### **Art. 3) Iscrizione**

Può iscriversi alla Associazione ogni persona, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che abbia compiuto i diciotto anni di età o, se minore, quando esprima assenso chi esercita su di essa la potestà.

### **Art. 4) Ammissione**

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda di ammissione su apposito modulo indirizzato al Consiglio Direttivo dell'Associazione, accompagnata dal pagamento della quota associativa.

La qualità di socio si acquista automaticamente con la presentazione della domanda di ammissione e il pagamento della quota associativa.

Nel caso la domanda di ammissione a socio venga rigettata, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 23 D. Lgs n. 117/2017.

### **Art. 5) Categorie**

I Soci si distinguono in Soci Effettivi ed Onorari; sono esclusi vincoli associativi a

termine.

#### **Art. 6) Soci Effettivi**

I Soci Effettivi sono coloro che aderiscono per iscritto allo scopo dell'Associazione.

#### **Art. 7) Soci Onorari**

I Soci Onorari sono coloro che favoriscono, con operatività efficiente, le finalità dell'Associazione ed il cui apporto si dimostri utile per consolidarle e diffonderle.

Essi sono esentati dagli oneri associativi.

La proclamazione a Socio Onorario, che, per i non soci ne presuppone l'accettazione scritta a divenire Soci, deve essere effettuata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8) Diritti**

Tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote associative ed i Soci Onorari hanno diritto di intervenire alle Assemblee; di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno; di ricoprire le cariche sociali.

Tutti i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Il Socio che intende esercitare tale diritto, dovrà previamente avvisare il Presidente che metterà a disposizione i libri sociali per la loro consultazione.

Il Socio può ottenerne estratti a proprie spese.

#### **Art. 9) Recesso ed esclusione**

Il Socio che recede dall'Associazione non ha diritto di retrocessione delle somme versate per iscrizione e quote associative.

Il Socio che non versa la quota associativa per due anni consecutivi può essere escluso con provvedimento del Consiglio Direttivo che gli deve essere comunicato per iscritto.

#### **Art. 10) Espulsione**


Il Consiglio Direttivo può motivatamente espellere il Socio ritenuto indegno di appartenere all'Associazione qualora abbia tenuto comportamenti che ne contrastino le finalità o costituiscano gravi violazioni degli obblighi statutari.

Il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta dell'addebito con termine di cinque giorni per giustificazioni scritte da parte del destinatario, adotta il provvedimento di cui sopra.

La prima assemblea ordinaria dei Soci successiva alla deliberazione del Consiglio Direttivo la esamina in contraddittorio con la presenza dell'interessato. All'esito, l'Assemblea ratificherà o meno la decisione del Consiglio Direttivo.

In caso di ratifica, il provvedimento di esclusione è immediatamente esecutivo ed operante dalla annotazione dello stesso nel libro dei soci.

### **PROVENTI E PATRIMONIO**



*Vatios (Melchior)*

### **Art. 11) Proventi**

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- versamenti dei Soci;
- oblazioni;
- interessi dei capitali accumulati;
- contributi ai costi delle cremazioni;
- qualunque altro introito percepito nell'attuazione delle finalità istituzionali.

### **Art. 12) Utilizzazione dei proventi**

Gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve e il capitale rispettivamente realizzati e accumulati in base alle attività svolte ai sensi dell'art. 2, devono essere esclusivamente utilizzati per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo conformemente alle disposizioni dello Statuto e alle delibere della Assemblea.

E' vietata qualsiasi distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche con modalità indirette.

### **Art. 13) Patrimonio**

Il patrimonio sociale è costituito da:

- rendite accumulate;
- lasciti e donazioni;
- beni mobili e immobili di proprietà.

## **ORGANI**

### **Art. 14) Organi associativi**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci o Sindaco Unico, organo facoltativo.

## **ASSEMBLEA**

### **Art. 15) Organizzazione e poteri**

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci; è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero dal Consigliere più anziano di carica; ne svolge i compiti di segretario il Direttore, e in mancanza, il Consigliere designato dal Presidente.

L'Assemblea delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sulle nomine del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico, se previsto;
- c) sull'approvazione dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
- d) sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) sull'espulsione del socio;
- f) sull'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

- g) sull'approvazione di eventuali regolamenti;
- h) sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della Associazione e sulla nomina dei liquidatori;
- i) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, ivi compresi, se proposti dal Consiglio, quelli della proclamazione del Socio Onorario e dell'accettazione di donazioni e lasciti che impongano vincoli all'Associazione.

#### **Art. 16) Tipi di Assemblee**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria; le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci se assunte in conformità allo Statuto.

L'Associazione, nel caso in cui il numero dei soci iscritti sia superiore a cinquecento, potrà prevedere lo svolgimento di un'Assemblea Generale, obbligatoriamente preceduta da Assemblee separate tenute nelle Province di Bologna e Ferrara, Province nel cui ambito territoriale l'Associazione è sorta e svolge la propria attività.

#### **Art. 16 bis) Le Assemblee separate**

Ogni Assemblea separata elegge al proprio interno i delegati per l'Assemblea Generale. I delegati devono essere soci dell'Associazione ed il loro numero è stabilito secondo un criterio proporzionale che garantisca la rappresentanza dei soci presenti, anche per delega, nell'Assemblee separate. In ogni caso deve essere garantita la rappresentanza delle posizioni di minoranza espresse dai soci nelle Assemblee separate.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, tramite l'approvazione di un Regolamento Congressuale, i luoghi di convocazione delle Assemblee separate, tenuto conto della provenienza territoriale dei soci iscritti, ed il criterio proporzionale con il quale attribuire ai delegati la rappresentanza dei soci partecipanti, anche per delega, alle varie Assemblee separate, garantendo, in ogni caso, la rappresentanza delle minoranze ivi espresse.

I verbali delle Assemblee separate, salvo votazioni all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le deliberazioni delle Assemblee separate possono essere impugnate per annullabilità anche dai soci assenti e dissenzienti alle Assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

#### **Art. 16 ter) L'Assemblea Generale**


L'Assemblea Generale è costituita dai delegati nominati dai soci presenti, anche per delega, nelle Assemblee separate. In ogni deliberazione in cui sono chiamati a votare, i delegati sono tenuti a rispettare il vincolo di mandato espresso, rispettivamente e proporzionalmente, dalle minoranze e dalle maggioranze costituite all'interno dell'Assemblee separate che li ha eletti.

I delegati partecipanti all'Assemblea Generale sono muniti di specifica delega indicante l'Assemblea separata che li ha designati.

Si applicano all'Assemblea Generale i medesimi *quorum* costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione, stabiliti dai successivi articoli 21 e 22 dello Statuto. Le maggioranze indicate dai suddetti articoli si calcolano sulla base dei voti complessivamente espressi dai soci nelle rispettive Assemblee separate, così come risultanti dai verbali delle stesse.

Nel caso di parità nella deliberazione, i delegati potranno esprimere le loro preferenze senza rispettare il vincolo di mandato.

Qualora un delegato risulti assente all'Assemblea Generale, i voti allo stesso attribuiti devono essere proporzionalmente redistribuiti tra gli altri delegati nominati nella medesima



Stefano Cheloni and

Assemblea Separata, se presenti. Nel caso in cui tutti i delegati nominati da un'Assemblea Separata risultino assenti, non verranno considerati, né ai fini costitutivi né ai fini deliberativi, i voti espressi dalla rispettiva Assemblea separata.

#### **Art. 17) Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno:

- a) per sentire esporre la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento morale ed economico dell'Associazione, e l'eventuale relazione ex art. 38 del presente Statuto;
- b) per deliberare sul bilancio consuntivo dell'esercizio suddetto e su quello preventivo; precisando che il bilancio consuntivo è presentato agli associati, per la sua approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale - che si chiude al 31 dicembre di ogni anno - ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione la ragione della dilazione;
- c) per eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico se previsti, ovvero scaduti di carica ai sensi degli artt. 29 e 38 dello Statuto e per ratificarne le eventuali cooptazioni dei primi ai sensi del comma 2 dell'art. 37;
- d) per trattare ogni argomento di competenza posto all'ordine del giorno per deliberazione del Consiglio Direttivo o per domande dei Sindaci o Sindaco Unico, se previsto, e dei Soci.

Le domande dei Soci devono essere proposte al Presidente e a questi recapitate, con argomentata motivazione scritta, entro il mese di novembre al pari di quelle del Socio che intenda candidarsi a cariche direttive ed eventuali cariche sindacali.

#### **Art. 18) Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi di cui alle lettere a) e h) dell'art. 15 dello Statuto, nonché quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o Sindaco unico, se previsto, o da almeno il dieci per cento degli iscritti.

#### **Art. 19) Modalità delle convocazioni**

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, previa delibera di quest'ultimo, con avviso contenente l'ordine del giorno della discussione e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà l'Adunanza.

L'avviso deve essere portato a conoscenza dei soci almeno venti giorni prima di quello della riunione, tramite invio a ciascuno di lettera, anche non raccomandata, o pubblicazione su un quotidiano di diffusione regionale.

Per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria è in facoltà del Consiglio l'adozione, alternativa o cumulativa delle modalità di cui al comma che precede, mentre per quella dell'Assemblea Straordinaria è obbligatoria l'adozione di entrambe.

L'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo anche lo stesso giorno della prima, purché a distanza di almeno un'ora da quest'ultima.

La convocazione delle Assemblee separate avviene con le stesse modalità indicate nel presente articolo.

Tra il giorno in cui si tiene l'ultima delle Assemblee separate e la data di convocazione dell'Assemblea Generale devono trascorrere almeno otto giorni.

Con l'avviso di convocazione di ciascuna Assemblea separata, i soci devono essere informati che sono chiamati a discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno oggetto di deliberazione dell'Assemblea Generale, oltre che a nominare i delegati che parteciperanno a quest'ultima Assemblea.

#### **Art. 20) Pubblicità dei bilanci e delle proposte di modifiche statutarie**

I bilanci e le proposte di modificazione dello Statuto devono essere esposti presso la sede

dell'Associazione nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

#### **Art. 21) Prima convocazione**

Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando interviene almeno un ventesimo dei Soci.

Le delibere sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Per modificare lo Statuto Sociale, occorre l'intervento di almeno due decimi dei Soci.

Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, devono essere presenti i tre quinti dei Soci.

Nei casi dei due commi che precedono, le deliberazioni devono essere approvate dai quattro quinti dei presenti.

#### **Art. 22) Seconda convocazione**

Le Assemblee sono valide, in seconda convocazione, per deliberare su qualunque oggetto posto all'ordine del giorno, indipendentemente dal numero dei Soci presenti e le delibere assunte sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta di essi.

Per modificare lo Statuto sociale è peraltro indispensabile l'approvazione da parte di almeno quattro quinti dei Soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione è obbligatoria, anche in tal caso, la presenza dei tre quinti dei Soci e l'approvazione dei quattro quinti dei presenti.

#### **Art. 23) Votazioni**

Le votazioni assembleari devono essere fatte per voto palese.

Se si tratta di questioni riguardanti persone, la votazione deve avvenire per scrutinio segreto, salvo nel caso di cui all'art. 7, comma 2 dello Statuto.

E' sempre obbligatorio lo scrutinio segreto se richiesto da almeno dieci Soci.

#### **Art. 24) Diritto di intervento**

L'intervento dei Soci alle Assemblee deve essere personale e ciascuno di essi ha diritto ad un solo voto.

E' consentito che ciascun Socio rappresenti altri Soci purché su delega scritta, col massimo di cinque.

Ciascun socio ha diritto di partecipare all'Assemblea Generale. In ogni caso, il voto nell'Assemblea Generale verrà espresso esclusivamente dai delegati nominati nelle Assemblee separate

#### **Art. 25) Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico**

Per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico, se previsto, il Presidente dell'Assemblea nomina, tra i Soci presenti, tre scrutatori onde constatare, durante l'adunanza, l'esito delle votazioni.

Le elezioni possono aver luogo solo dopo l'espletamento dell'incombente di cui al comma che precede e devono essere ultimate prima che l'Assemblea si scioglia.

La votazione non può essere validamente conclusa se non hanno votato tutti i Soci presenti nella sala.

Dall'esito delle votazioni deve essere redatto un verbale sottoscritto dagli scrutatori.

#### **Art. 26) Esclusioni dalle votazioni**

I membri del Consiglio Direttivo hanno facoltà di non partecipare al voto sull'approvazione dei bilanci annuali e nelle deliberazioni attinenti il loro operato.

#### **Art. 27) Verbalizzazioni**

I verbali delle adunanze dell'Assemblea, compilati dal Direttore o da chi ne fa le veci, devono essere trascritti nell'apposito Libro dei Verbali e sottoscritti da chi ha presieduto l'Assemblea e dal segretario verbalizzante nonché dagli scrutatori nei casi di cui all'art. 25



Votazioni  
Meredi end

dello Statuto.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 28) Consistenza e poteri**

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di cinque a un massimo di nove membri ed allo stesso sono demandati i poteri di amministrare l'Associazione.

### **Art. 29) Elezione, cariche e incompatibilità**

Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto.

Il Consiglio nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vice-Presidente e un Tesoriere. I mandati e le cariche sono gratuiti: sono esclusivamente rimborsabili le spese documentate riguardanti la realizzazione delle finalità associative.

Non può far parte del Consiglio chi ha rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti o collaboratori fissi dell'Associazione.

### **Art. 30) Durata**

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

### **Art. 31) Attribuzioni del Consiglio**

Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra il patrimonio sociale;
- b) redige i bilanci consuntivo e preventivo;
- c) esprime l'accettazione di donazioni e lasciti all'Associazione, salvo per quelli impositivi di vincoli, regolamentati dall'ultima parte della lettera i) dell'art. 15 dello Statuto;
- d) formula le proposte di cui all'articolo 7, comma 2, e assume le deliberazioni di cui agli articoli 10, 19, comma 1 e 32, lettera c, dello Statuto;
- e) predispone gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- f) individua ed attiva, in favore degli iscritti, servizi mutualistici finalizzati all'incisiva attuazione e alla diffusione dello scopo associativo;
- g) dispone sull'eventuale destinazione di eccedenze ad operazioni culturali, editoriali, di utilità e di solidarietà sociale, al fine di realizzare e diffondere lo scopo associativo;
- h) stabilisce le modalità della collaborazione con Associazioni di Promozione Sociale che perseguano scopi in linea con quelli dello Statuto;
- i) decide sulla eventuale attivazione di servizi complementari alla Cremazione nel presupposto del rispetto della dignità della persona e nella logica di prestazioni rese per utilità sociale;
- l) delibera la stipulazione di convenzioni con le Autorità competenti per l'espletamento del servizio pubblico di cremazione nonché la costituzione di (e/o la partecipazione a) persone giuridiche le cui finalità siano compatibili con quelle associative.
- m) controlla che dipendenti e collaboratori dell'Associazione operino con modalità coerenti con le finalità statutarie e assume le decisioni costitutive e risolutive dei relativi rapporti;
- n) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore;
- o) fissa le tariffe associative e dei servizi ed esercita ogni atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione che lo Statuto non riservi all'Assemblea e che non contrasti con la legge.

### **Art. 32) Il Presidente**

Il Presidente:

- a) ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione;

b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea nonché quelle del Consiglio di cui attua le deliberazioni ponendo in essere ogni attività, negozio ed incumbente funzionale e connessi;

c) rappresenta l'Associazione in giudizio previa specifica delibera del Consiglio;

d) assume per conto dell'Associazione, le funzioni di mandatario "post mortem" di un Socio e di qualsiasi altra persona con riferimento alle disposizioni di ultima volontà relative alla cremazione e alla dispersione delle ceneri;

e) relaziona ogni anno l'Assemblea sull'andamento morale ed economico dell'Associazione e sull'operato del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Art. 33) Tesoriere**

Il Tesoriere controlla che incassi, pagamenti, ed ogni operazione finanziaria, vengano effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili all'Associazione.

### **Art. 34) Il Direttore**

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di personale qualificato e precisamente di un'figura tecnica quale il Direttore.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Direttore. Il

Direttore non può essere nominato tra i componenti il consiglio.

La nomina viene deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Sempre a maggioranza assoluta e sempre su proposta motivata del Presidente, il Consiglio delibera la revoca del Direttore.

Il Direttore assolve ai seguenti compiti:

a) esercita le funzioni direttive e organizzative d'ordine gestionale inerenti le attività dell'Associazione, assicurandone il regolare svolgimento;

b) provvede all'esecuzione dei deliberati del Consiglio;

c) partecipa alle riunioni del Consiglio - delle quali redige un verbale - e formula pareri non vincolanti sulle deliberazioni da adottarsi;

d) assiste il Presidente nell'adempimento degli atti di propria pertinenza e competenza.

### **Art. 35) Organizzazione e convocazioni**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente sei volte all'anno e, straordinariamente, quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti.

Le convocazioni devono essere effettuate tramite avviso contenente l'ordine del giorno a mezzo lettera, fax o e-mail, da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza e, in caso di urgenza, almeno 48 ore prima.

In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano in carica.

In assenza del Direttore, ne assume i compiti di verbalizzazione della riunione il Consigliere presente designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio/video, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;



- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria, i luoghi audio-video collegati a cura dell'associazione nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

#### **Art. 36) Riunioni e deliberazioni**

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se presente la maggioranza assoluta dei membri: è fatto divieto di deleghe.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

Gli atti del Consiglio devono essere verbalizzati con sottoscrizioni apposte dal Presidente e dal Direttore o da chi ne fa le veci.

Le votazioni devono sempre essere effettuate per voto palese.

#### **Art. 37) Decadenza dei componenti e ricostituzione del Consiglio**

Il Consigliere che manca ingiustificatamente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, è dichiarato decaduto dall'incarico.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza assoluta dei componenti eletti, il Consiglio deve procedere alla propria ricostituzione tramite la cooptazione di soci disponibili a ricoprire tale carica.

La prima assemblea ordinaria deve essere investita della relativa ratifica.

### **COLLEGIO DEI SINDACI O SINDACO UNICO**

#### **Art. 38) Consistenza, durata, ricostituzione e incompatibilità**

L'Assemblea dei Soci, convocata in via ordinaria, delibera la nomina dell'organo di controllo dell'Associazione ovvero quando le disposizioni di legge applicabili all'Associazione lo prevedono come obbligatorio.

Se previsto o obbligatorio, l'Assemblea nomina o un Collegio dei Sindaci o un Sindaco Unico.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod.civ.

Per quanto compatibili, le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche al Sindaco Unico.

Il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Unico durano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono gratuitamente il mandato.

Il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Unico:

- a) vigilano sull'osservanza dello Statuto;
- b) prendono visione, quando lo ritenga opportuno, di ogni atto o documento dell'Associazione redigendo verbali delle verifiche;
- c) intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo, se richiesti, il proprio parere;

d) presentano all'Assemblea annuale dei Soci una relazione del loro operato e sui bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio.

## STENDARDO

### Art. 39) Titolarità e custodia

L'Associazione possiede due Stendardi che devono essere conservati presso i Poli Crematori di riferimento.

### Art. 40) Utilizzazione

Gli Stendardi possono essere richiesti, anche separatamente, per venir posto al seguito del feretro dei Soci defunti e presenziare alla Cremazione e ad altre cerimonie pubbliche

## SCIoglimento

### Art. 41) Causa di scioglimento

L'Associazione può essere esclusivamente sciolta per deliberazione dei Soci riuniti in Assemblea straordinaria e con le maggioranze previste ai precedenti artt. 21 e 22 del presente Statuto.

### Art. 42) Operazioni

In caso di scioglimento l'Assemblea deve stabilire le modalità della procedura di liquidazione.

Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi dei realizzi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati ad altre associazioni con scopi analoghi e, comunque, ai fini di utilità sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 D. Lgs. n. 117/2017.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 43) Regolamenti interni

Un eventuale regolamento stabilisce le modalità, per i servizi commemorativi, per la conservazione e la dispersione delle ceneri.

Altro eventuale regolamento detta le norme riguardanti l'Amministrazione dell'Associazione.

Il Regolamento Congressuale determina le sedi di convocazione delle Assemblee separate e i criteri proporzionali di rappresentanza dei delegati.

Vittorio Meloni onore



*[Handwritten signature]*

Io sottoscritta Dott. Ilaria Montanari Notaio in Bologna,  
iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, certi-  
fico che la presente è copia su supporto informatico confor-  
me all'originale del documento firmato digitalmente, ai sen-  
si dell'art. 22 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82

F.to Ilaria Montanari - Notaio

Bologna, 07 luglio 2022